

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 08/01/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA OCCASIONALE PER SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI FINALIZZATI AD ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

Il Direttore Tecnico

VERIFICATO l'atto di nomina del sottoscritto, intervenuto con delibera del CdA del Consorzio n. 2 del 17/02/2020 e con cui sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico Del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs- 50/2016 e smi per le procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori allo scrivente;

VERIFICATO l'atto di nomina del Direttore Tecnico Dott. For. Giovanni Manfrini, intervenuto con deliberazione n. 2/2020 del Consiglio di Amministrazione e con cui sono state attribuite le funzioni di compiere atti determinativi e contrattuali di affidamento di forniture, servizi e lavori che impegnino con piena legittimazione esterna questo Consorzio;

VISTI:

- il D.Lgs Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici - (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca cantieri);
- le linee Guida Anac n° 4 approvate con Delibera numero 206 del 01 marzo 2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Richiamati:

- L'art. 16 del D. Lgs. N. 175/2016 avente come oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale testualmente recita:
 1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*
 2. *Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*
 - a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
 - b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
 - c) *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*
 3. *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.*

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

- L'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente come oggetto " Codice degli appalti e delle concessioni" che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di poter affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello di società denominato in house providing, conformemente ai principi e agli indici identificativi stabiliti nell'ordinamento comunitario e in particolare le seguenti condizioni:

1. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

2. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

- L'art. 192 del medesimo Codice dei contratti pubblici vigente il quale prevede quanto segue:

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,

anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

Considerato che:

- Il Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica rispetta tutte le condizioni di cui al sopracitato art.5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nello specifico:
 - ✓ Gli enti soci esercitano nei confronti del Consorzio Forestale Pizzo Badile un controllo analogo a quello che le Amministrazioni socie esercitano sui propri servizi;
 - ✓ Oltre l'80% delle proprie attività viene erogato nei confronti degli enti pubblici che la controllano, tra cui il Comune di Cimbergo;
 - ✓ Il capitale sociale del Consorzio è interamente sottoscritto da enti Pubblici;
- I Comuni e la Comunità Montana partecipati dal citato Consorzio, rientrano nell'elenco ANAC /art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che possono operare mediante affidamenti diretti in house nei confronti di esso, di cui all' ID iscrizione elenco Anac n°259 protocollo n.9808 del 01/02/2018 in ragione di giusta deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 122 del 13/02/2019;

Tenuto conto che:

- per provvedere pertanto agli affidamenti dei contratti d'interesse di questo consorzio occorre come ricordato procedere secondo le norme ed i dettami sanciti dal codice dei contratti pubblici e dalle sue norme di modifica o specificazione;
- al superiore fine occorre, per la complessità della materia e per le responsabilità consequenziali connesse, disporre di una professionalità di supporto che possa orientare nella maniera più confacente al caso di specie la figura del proponente Rup nella disamina delle norme da applicarsi agli appalti in emissione dal consorzio ed alle procedure di affidamento ad esse collegate;
- la figura più confacente al predetto scopo è da individuarsi in un dipendente pubblico di comprovata professionalità già destinatario di incarichi simili per altri enti;

Considerato che in relazione alle esigenze sopra richiamate è stata richiesta disponibilità di assunzione di collaborazione occasionale al Dr. Luca Bassanesi dipendente del Comune di Sovero (BG) ed attualmente incaricato della funzione di direzione dell'ufficio tecnico comunale e dell'incarico di Vice-segretario per quell'ente, nonché, già destinatario di numerosi incarichi di consulenza per assistenza operativa in materia di appalti pubblici e procedure di affidamento presso vari enti della zona;

Tenuto conto che il predetto soggetto, riscontrando positivamente la disponibilità all'assunzione dell'incarico, ha presentato bozza di disciplinare d'incarico contenente le specifiche prestazioni da rendersi per un totale lordo determinato forfettariamente in € 220,00 (diconsi euro duecentoventi/00)/mese lordi onnicomprensivi di quota Irapp a carico di questo ente, acconto Irpef di legge acconto inps a carico del prestatore (ove ricorresse) escluso solo quota Inps a carico di questo consorzio (quando dovuta) per un totale annuo lordo di € 2.640,00;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett.,a) della disciplina sostitutiva del codice prevista dall'art. 1 della L. 120/2020 per affidamenti sino al 31/12/2021 viene sancito che: *"a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;"*

Ritenuto il summenzionato onorario congruo per i servizi richiesti e pertanto degno di affidamento;

Richiamato il comma 270, art 1 della legge di Stabilità 2016 che, mediante modifica del comma 450 dell'art.1 L.296/2006, prevede l'esclusione dell'obbligo di approvvigionamento telematico, introdotto dalla Spending Review del 2012, per i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016;

Considerato che la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n.145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"), ha previsto al comma 130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti" di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici e dal rispetto del principio di rotazione ai sensi della già richiamate linee guida anac;

Considerato che, per lo svolgimento delle prestazioni in esame non è attiva alcuna Convenzione Consip ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

Dato atto altresì che l'affidamento di prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui trattasi:

- Per la natura dell'incarico, è escluso dall'applicazione della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Sarà pubblicato sul sito internet di questo consorzio, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della Legge n. 244 del 24/12/2007;
- È soggetto a comunicazione nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, c. 14, del D.lgs. n. 165/2001;
- Non è soggetto ad acquisizione del codice identificativo gara presso Anac;

Vista la delibera di giunta comunale del 07/01/2020 di autorizzazione dell'ente presso cui l'ente presta servizio resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 53.7 del D.Lgs. 165/2001;

Il sottoscritto, dott. forestale Giovanni Manfrini, direttore tecnico del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica in ragione dell'atto di nomina n°2 del 2020;

determina

1. di affidare al Dott. Luca Bassanesi CF: BSSLCU84S05E704O residente ad Angolo Terme (BS) l'incarico di consulenza sino al 31/12/2021 per il supporto al RUP nell'ambito degli appalti di competenza di questo consorzio Forestale sulla base del disciplinare d'incarico allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), per un importo complessivo forfettario lordo determinato € 2640,00/anno (a cui eventualmente aggiungere la quota inps dovuta da questo ente);
2. di liquidare i compensi pattuiti secondo le tempistiche indicate nel disciplinare d'incarico in seguito a presentazione di idonea nota di addebito da parte del prestatore;
3. Dato atto altresì che l'affidamento di prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui trattasi:
 - Per la natura dell'incarico, è escluso dall'applicazione della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Sarà pubblicato sul sito internet di questo consorzio, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della Legge n. 244 del 24/12/2007;



CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

Riconosciuto dalla Regione Lombardia con Delibera n° 45870 del 22 ottobre 1999
Soci Consorziati: Artogne - Bienno - Civate Camuno - Comunità Montana di Valle Camonica
Darfo Boario Terme - Esine - Gianico - Pian Camuno.



- È soggetto a comunicazione nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, c. 14, del D.lgs. n. 165/2001;
- Non è soggetto ad acquisizione del codice identificativo gara presso Anac;
- 4. di chiarire che ai sensi dell'art 32 co. 14 del codice, il contratto costituito dal disciplinare allegato alla presente, verrà formalizzato mediante scrittura privata non autenticata;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del sito del Consorzio;
- 6. di pubblicazione sul sito web il presente atto per 15 giorni consecutivi ai fini della sua piena pubblicità.

Il Direttore Tecnico
Dott. Forestale Giovanni Manfrini